



Delibera n. 1472

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. DANIELE GENTILI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 354 dell'11 novembre 2011, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Daniele Gentili, nato a Firenze (FI), il 24 maggio 1974;

PREMESSO che, con note del 21 agosto 2020 (prot. n. 38432), e 4 settembre 2020 (prot. nn. 40130 e 40198) FinecoBank S.p.A. (di seguito “Fineco” o “Intermediario”) ha segnalato di aver adottato il provvedimento del recesso per giusta causa dal contratto intercorrente con il Sig. Daniele Gentili, a fronte di gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

PREMESSO che in data 7 agosto 2020 il Sig. [omissis], Area Manager del consulente, ha inoltrato alla Funzione Controlli Rete di Fineco la richiesta del Sig. [omissis] (cliente assegnato al Sig. Gentili) relativa alla mancata visibilità sul riassunto della propria posizione bancaria di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

polizze assicurative *[omissis]* (di seguito “*[omissis]*”) del valore di € 90.000, sottoscritte tramite il consulente a seguito di due versamenti, uno di € 40.000 euro a novembre 2019 e un altro di € 50.000 a giugno 2020;

PREMESSO che il cliente, contattato telefonicamente dall’Intermediario, ha dichiarato di aver sottoscritto una polizza “*[omissis]*” a novembre 2019 per il tramite del Sig. Gentili, consegnando allo stesso alcuni assegni per l’ammontare totale di € 40.000, tratti dal proprio conto collocato presso *[omissis]*, non compilati nel campo relativo al beneficiario;

PREMESSO che nella stessa sede il cliente ha altresì comunicato di aver consegnato, a giugno 2020, altri assegni al consulente, per un totale di € 50.000 al fine di sottoscrivere una nuova polizza *[omissis]*;

PREMESSO che, il Sig. *[omissis]* ha affermato di aver ricevuto dal Sig. Gentili tramite posta elettronica copia delle proposte di polizza, aventi come beneficiario il cliente, e degli assegni consegnati, apparentemente compilati con riferimenti ad *[omissis]* nella parte relativa al beneficiario;

PREMESSO che, successivamente alla telefonata sopradescritta, il cliente ha formalizzato per iscritto all’Intermediario quanto dichiarato, trasmettendo inoltre le copie ricevute per e-mail delle polizze e degli assegni e disconoscendo l’intestatario dei seguenti assegni:

- *[omissis]* del 5 giugno 2020 dell'importo di € 6.000;
- *[omissis]* dell'8 giugno 2020 dell'importo di € 22.620;
- *[omissis]* dell'8 giugno 2020 dell'importo di € 6.000;
- *[omissis]* dell'8 giugno 2020 dell'importo di € 6.380;
- *[omissis]* del 9 giugno 2020 dell'importo di € 5.000;
- *[omissis]* del 10 giugno 2020 dell'importo di € 4.000;

PREMESSO che a seguito di ulteriori verifiche, sono emerse delle anomalie anche per quanto riguarda l’operatività del consulente nei confronti della cliente Sig.ra *[omissis]*;

PREMESSO che la cliente, durante una telefonata registrata dall’Intermediario, ha dichiarato di aver consegnato al Sig. Gentili:

- a luglio 2019, due assegni, rispettivamente del valore di € 10.000 e € 20.000, sottoscritti e privi dell’indicazione del beneficiario, risultati incassati dal Sig. *[omissis]*;
- a marzo 2020, tre assegni, rispettivamente di € 8.000, € 6.000 e € 5.000, sottoscritti senza indicazione del beneficiario, risultati incassati dal Sig. *[omissis]* (cliente assegnato al Sig. Gentili);
- in data 5 marzo 2020, l’assegno n. 414720141 del valore di € 4.000, incassato su *[omissis]*;
- in data 5 marzo, altri tre assegni (n. *[omissis]* di € 3.500, n. *[omissis]* di € 2.000 e n. *[omissis]* di € 1.500), incassati su *[omissis]*;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che, relativamente a tale operatività, con un messaggio di posta elettronica inviata alla Funzione Controlli Rete in data 16 luglio 2020, il consulente aveva dichiarato che “*le famiglie di [omissis] e [omissis] e [omissis] so che si conoscono da anni per vacanze condivise in Versilia*”, circostanza non confermata dalla cliente, la quale ha invece precisato di non conoscere i Sig.ri *[omissis]* e *[omissis]* e di aver consegnato gli assegni di luglio 2019 al fine di sottoscrivere una polizza assicurativa, di cui il consulente le aveva rilasciato documentazione;

PREMESSO che la Sig.ra *[omissis]* ha confermato a Fineco per iscritto quanto dichiarato telefonicamente, allegando copia della documentazione relativa alla polizza sopracitata e degli assegni consegnati;

PREMESSO che sulla base delle verifiche effettuate dalla Funzione di Internal Audit sulla movimentazione dei conti dei clienti Sig.ri *[omissis]* e *[omissis]*, l'Intermediario ha rilevato i seguenti assegni:

<i>Traente cliente</i>	<i>Conto corrente n.</i>	<i>Data assegno</i>	<i>Numero assegno</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>Beneficiario</i>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	01/10/18	<i>[omissis]</i>	1.125	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	01/10/18	<i>[omissis]</i>	1.232	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	15/07/19	<i>[omissis]</i>	10.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	16/07/19	<i>[omissis]</i>	20.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	02/12/19	<i>[omissis]</i>	4.000	n.d.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	02/12/19	<i>[omissis]</i>	3.000	n.d.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	03/12/19	<i>[omissis]</i>	3.000	<i>[omissis]</i> (cliente)



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	04/12/19	<i>[omissis]</i>	4.000	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	04/12/19	<i>[omissis]</i>	4.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	04/12/19	<i>[omissis]</i>	3.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	04/12/19	<i>[omissis]</i>	3.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	05/12/19	<i>[omissis]</i>	2.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	12/12/19	<i>[omissis]</i>	4.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	04/03/20	<i>[omissis]</i>	8.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	04/03/20	<i>[omissis]</i>	6.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	04/03/20	<i>[omissis]</i>	5.000	<i>[omissis]</i> (cliente)



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	05/03/20	<i>[omissis]</i>	4.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	05/03/20	<i>[omissis]</i>	3.500	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	05/03/20	<i>[omissis]</i>	2.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	09/03/20	<i>[omissis]</i>	1.500	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	05/06/20	<i>[omissis]</i>	6.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	08/06/20	<i>[omissis]</i>	22.620	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	08/06/20	<i>[omissis]</i>	6.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	08/06/20	<i>[omissis]</i>	6.380	<i>[omissis]</i> (cliente)



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	09/06/20	<i>[omissis]</i>	4.000	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	09/06/20	<i>[omissis]</i>	5.000	<i>[omissis]</i>

PREMESSO che, inoltre, ulteriori analisi di Fineco sulla movimentazione delle posizioni della clientela seguita dal consulente hanno rilevato l'esistenza di ulteriori assegni anomali:

Traente cliente	Conto corrente n.	Data assegno	Numero assegno	Importo in euro	Beneficiario
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	08/10/19	<i>[omissis]</i>	3.000	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	08/10/19	<i>[omissis]</i>	2.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	08/10/19	<i>[omissis]</i>	4.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	09/10/19	<i>[omissis]</i>	6.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	10/10/19	<i>[omissis]</i>	6.000	<i>[omissis]</i> (cliente)
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	14/10/19	<i>[omissis]</i>	8.000	n.d.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

[omissis]	[omissis]	14/10/19	[omissis]	7.000	n.d.
[omissis]	[omissis]	29/10/19	[omissis]	4.000	[omissis] (cliente)
[omissis]	[omissis]	12/02/20	[omissis]	3.000	[omissis] (cliente)
[omissis]	[omissis]	11/03/19	[omissis]	510	[omissis] (cliente)
[omissis]	[omissis]	12/08/19	[omissis]	2.900	n.d.
[omissis]	[omissis]	12/08/19	[omissis]	2.980	n.d.
[omissis]	[omissis]	28/08/19	[omissis]	3.000	[omissis] (cliente)

PREMESSO che Fineco, inoltre, ha effettuato ulteriori accertamenti sull'operato del consulente inviando una lettera di rendiconto ad un campione di clienti assegnati al consulente, al fine di verificare la correttezza delle informazioni.

PREMESSO che da tali accertamenti sono emerse ulteriori anomalie relative alle posizioni dei seguenti clienti:

- i Sig.ri [omissis] e [omissis] hanno lamentato nel rendiconto titoli trasmesso loro dall'Intermediario la mancanza di due polizze [omissis] dell'importo, rispettivamente, di € 50.000 e di € 27.000 – che i medesimi dichiarano avere sottoscritto per il tramite del consulente.

I Sig.ri [omissis] e [omissis] hanno allegato al reclamo presentato le proposte di polizza, aventi come beneficiario il Sig. [omissis], e copia dei seguenti assegni, presumibilmente fornita dal consulente, accompagnata da un modulo per la richiesta di versamento degli stessi, sottoscritta dal cliente e dal consulente:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Traente cliente	Data assegno	Conto corrente n.	Numero assegno	Importo in euro	Beneficiario risultante dalle copie
[omissis]	-	[omissis]	[omissis]	7.000	[omissis]
[omissis]	-	[omissis]	[omissis]	2.000	[omissis]
[omissis]	-	[omissis]	[omissis]	2.000	[omissis]
[omissis]	-	[omissis]	[omissis]	4.500	[omissis]
[omissis]	-	[omissis]	[omissis]	4.500	[omissis]
[omissis]	-	[omissis]	[omissis]	7.000	[omissis]
[omissis]	26/07/2019	[omissis]	[omissis]	3.000	[omissis]
[omissis]	26/07/2019	[omissis]	[omissis]	2.000	[omissis]



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

<i>[omissis]</i>	26/07/2019	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	2.000	<i>[omissis]</i> .
<i>[omissis]</i>	26/07/2019	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	3.000	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	-	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	1.500	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	-	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	2.500	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	-	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	3.000	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	-	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	1.000	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	-	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	4.000	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	-	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	3.000	<i>[omissis]</i>
<i>[omissis]</i>	-	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	2.000	<i>[omissis]</i>



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

[omissis]	-	[omissis]	[omissis]	4.000	[omissis]
[omissis]	-	[omissis]	[omissis]	3.000	[omissis]
[omissis]	-	[omissis]	[omissis]	3.000	[omissis]
[omissis]	-	[omissis]	[omissis]	5.000	[omissis]
[omissis]	-	759711	[omissis]	2.000	[omissis]
[omissis]	-	[omissis]	[omissis]	2.000	[omissis]
[omissis]	02/08/2019	[omissis]	[omissis]	3.000	[omissis]
[omissis]	02/08/2019	[omissis]	[omissis]	3.000	[omissis]

- il Sig. [omissis] ha affermato di aver consegnato la somma di € 5.000 in contanti al consulente per alcuni investimenti non elencati nella lettera di rendiconto trasmessagli dall'Intermediario.

Il Sig. [omissis] ha allegato al reclamo un modulo di disposizione di bonifico a garanzia della somma consegnata, sottoscritto dal consulente;



- il Sig. [omissis] ha dichiarato di aver consegnato la somma di € 7.000 in contanti affermando di non trovare rappresentato tale movimentazione nella lettera di rendicontazione trasmessagli dall'Intermediario.

Il Sig. [omissis] ha allegato al reclamo due assegni in bianco consegnategli dal consulente a garanzia della somma affidata;

- la Sig.ra [omissis] ha comunicato di aver dato al consulente in contanti la somma di € 28.250, il cui versamento sul proprio conto non risulta effettuato.

La Sig.ra [omissis] ha trasmesso a Fineco un modulo di distinta di pagamento sottoscritta dal consulente;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Daniele Gentili integrano un'ipotesi di grave violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;
 - comunicato e trasmesso alla clientela documentazione e informazioni non corrispondenti al vero;
 - comunicato all'Intermediario informazioni non corrispondenti al vero;
 - omesso di trasmettere operazioni di investimento;
- art. 159, comma 5 per aver accettato dalla clientela mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, il danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte di acquisizione, anche mediante distrazione, di somme di pertinenza della clientela, di trasmissione



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

e comunicazione di documentazione e informazioni non corrispondente al vero alla clientela, di comunicazione di informazioni all'Intermediario di informazioni non corrispondenti al vero sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal Sig. Gentili, il quale ha compiuto condotte di appropriazione nei confronti di un numero considerevole di clienti anche attraverso la simulazione di operazioni di investimento in polizze assicurative del gruppo [omissis] e tramite la consegna di documentazione non corrispondente al vero;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità della consulente finanziaria nei confronti dei risparmiatori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Gentili e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Gentili di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Daniele Gentili, nato a Firenze (FI), il 24 maggio 1974, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 29 settembre 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti